

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

Art. 2 – Altre assicurazioni. L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio. L'Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 5 – Diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 7 – Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società può recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Art. 8 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all'anno, è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 9 – Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenni, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, l'Assicurato ed il suo nucleo familiare di quanto essi siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di un sinistro avvenuto per fatto accidentale nell'ambito della vita privata.

Art. 2 - Persone assicurate. L'assicurazione, nei limiti del massimale assicurato, vale per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge:

- al Contraente e alle persone che compongono il nucleo familiare, compreso il convivente more uxorio, da fatto loro proprio e delle persone di cui essi devono rispondere per legge;
- ai familiari dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente, purché residenti nella medesima abitazione dell'Assicurato, da fatto loro proprio;
- ai figli minorenni dell'Assicurato, non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- ai figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge dall'Assicurato;
- ai minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore delle persone che compongono il nucleo familiare.

Art. 3 - Persone non considerate terzi. Ai fini della garanzia R.C.T. non sono considerati terzi:

- le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti e ogni altra persona con vincolo di parentela fino al secondo grado;
- i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività salvo per le lesioni subite da addetti ai servizi domestici, baby sitters, colf, persone alla pari;

• i figli e i genitori dell'Assicurato - purché con lui non conviventi - sono invece considerati terzi in caso di sinistro dovuto a spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato assicurato;

Art. 4 - Rischi Assicurati. La garanzia è operante per i soli rischi derivanti da un fatto accidentale conseguente alla vita privata per cui, si intendono compresi in garanzia:

- 1) pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio compreso l'uso di motofalciatrici;
- 2) atti volontari compiuti dai minori di 14 anni di cui i genitori debbano rispondere;
- 3) proprietà, possesso e/o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri animali da sella, compreso cani ma con esclusione dei cani appartenenti alle razze pericolose e/o cani generati tramite incroci delle stesse;
- 4) pratica amatoriale di sport comuni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione, salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- 5) proprietà ed uso di armi comprese quelle da fuoco, ma esclusa la caccia ;
- 6) uso e guida di veicoli non a motore quali biciclette (anche a motore) e simili, barche senza motore purché di lunghezza non superiore a 6,5 metri, wind-surf, giocattoli anche a motore, fatto colposo in qualità di pedone;
- 7) dalla proprietà e uso, esclusivamente in aree private, e ove non operi la legge 990 e successive modificazioni e integrazioni, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- 8) derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente more uxorio, quali genitori, alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;
- 9) messa in circolazione, all'insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni o incapaci per legge. La garanzia opera esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla Società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra. La garanzia è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio;
- 10) La garanzia è inoltre operante per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione;
- 11) dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e non, ed altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo .

Art. 5 - Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - (R.C.O.) – non operante - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché, al momento del sinistro, questi sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti ai servizi domestici, assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000;

2) al sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R.30/06/1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23/02/2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 2%.

Art. 6 Oggetto dell'assicurazione – Rivalsa I.N.P.S.. Le assicurazioni R.C.T. e R.C.O. di cui agli artt. 5.1 e 5.7 sono valide anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 7 Estensione territoriale. L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio dei paesi dell'Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco e Andorra. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero. Quando il Contraente trasferisce la residenza all'estero, la garanzia cessa automaticamente dalla prima scadenza annuale del contratto successiva alla data del trasferimento.

Art. 8 Fabbricati in condominio. Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Art. 9 Cambio domicilio. Nel caso in cui la Dimora abituale o la Dimora saltuaria vengano trasferite, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. 5 - Aggravamento del rischio.

Art. 10 Limiti di indennizzo – Franchigie. L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo e/o percentuali di indennizzo e franchigie:

Massimale per ciascun Assicurato, per sinistro e per anno assicurativo: Euro 50.000,00=;

Proprietà e uso animali non pericolosi, franchigia Euro 250,00=;

Uso veicoli da minori, limite di indennizzo Euro 300.000,00= per anno assicurativo, franchigia Euro 250, 00=;

RCT altri danni a cose, franchigia Euro 250,00=

Art. 11 Esclusioni. Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- a) da furto;
- b) derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;
- c) provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali o industriali, salvo quanto previsto all'art. 4 punto 25 se assicurato;
- d) conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- e) derivanti da attività informatica in genere (uso od abuso di Internet o sistemi similari; violazione, intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d'autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati, e simili danneggiamenti);
- f) derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
- g) derivanti da rigurgito di fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- h) derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- i) derivanti dalla proprietà ed utilizzo di natanti a vela di lunghezza superiore a 6,5 metri nonché di natanti a motore;
- j) da impiego di aeromobili;
- k) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore praticati sull'acqua, nonché in generale quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- l) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- m) derivanti dalla proprietà di immobili diversi da quelli indicati in polizza;
- n) alle cose che l'Assicurato e/o i componenti il suo nucleo familiare hanno in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione salvo quanto assicurato all'art. 4 punto 12);
- o) che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- p) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo salvo quanto previsto all'art. 4 punto 23);
- q) conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- r) derivanti dall'esercizio della caccia;
- s) derivanti dalla partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico;

t) derivanti dalla proprietà delle razze canine di tipo pericoloso e relativi incroci. Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile

Dall'assicurazione R.C.O. sono esclusi i danni:

u) derivanti da malattie professionali.

Dalle assicurazioni R.C.T. e R.C.O. sono esclusi i danni:

v) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

w) derivanti o conseguenti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;

x) derivanti da prodotti geneticamente modificati;

y) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);

z) per i casi di contagio da virus HIV.